



28732-23

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MONICA BONI

- Presidente

Sent. n. sez. 1558/2022

TERESA LIUNI

UP - 02/12/2022

BARBARA CALASELICE

R.G.N. 15208/2022

ALESSANDRO CENTONZE

MARIA ELENA MELE

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

GRANDE ARACRI NICOLINO nato a CUTRO il 20/01/1959

GRECO ANGELO nato a SAN MAURO MARCHESATO il 16/11/1965

LE ROSE ANTONIO nato a CUTRO il 02/02/1966

CIAMPA' ANTONIO nato a CUTRO il 03/02/1958

avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per gli imputati Greco Angelo, Le Rose Antonio e Ciampà Antonio, in ordine ad entrambi i reati ascritti e, nei confronti del solo Grande Aracri Nicolino, limitatamente al reato di cui al capo a) - omicidio in pregiudizio di Nicola

Vasapollo. Chiede che la Corte voglia dichiarare inammissibile nel resto il ricorso dell'imputato Grande Aracri, dichiarando l'irrevocabilità della sentenza impugnata in ordine al reato a lui ascritto al capo b), omicidio in pregiudizio di Giuseppe Ruggiero, con ogni conseguente statuizione.

È presente l'avvocato VASATURO GIULIO del foro di Latina in sostituzione dell'avvocato RANDO VINCENZA del foro di Bologna in difesa della parte civile ASSOCIAZIONE LIBERA, Nomi e Numeri contro le mafie APS, giusta delega depositata in udienza, chiede e che siano dichiarati inammissibili o rigettati i ricorsi, deposita le conclusioni e la nota spese.

È presente l'avvocato GAMBERINI ALESSANDRO del foro di Bologna in sostituzione dell'avvocato TESORIERO SALVATORE del foro di Bologna in difesa della parte civile COMUNE DI BRESCELLO, come da delega depositata in udienza. Chiede la conferma della sentenza impugnata e che siano dichiarati inammissibili o rigettati i ricorsi, deposita le conclusioni e la nota spese.

È presente l'avvocato COLACINO LUIGI del foro di CROTONE in difesa di:
CIAMPA' ANTONIO, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

È presente l'avvocato MICELE MILENA del foro di BOLOGNA in difesa di:
LE ROSE ANTONIO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

È presente l'avvocato VIANELLO ACCORRETTI VALERIO del foro di ROMA in difesa di:

CIAMPA' ANTONIO, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.

È presente l'avvocato GIUNCHEDI FILIPPO del foro di BOLOGNA in difesa di:
GRANDE ARACRI NICOLINO, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

È presente l'avvocato MORCELLA MANLIO del foro di TERNI in difesa di:
GRECO ANGELO, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

È presente l'avvocato FABBRI GIAN LUCA del foro di Bologna, in sostituzione dell'avvocato VISCOMI GREGORIO del foro di CATANZARO in difesa di:

GRANDE ARACRI NICOLINO, come da delega depositata in udienza. conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

È presente l'avvocato STAIANO SALVATORE del foro di CATANZARO in difesa di:

GRECO ANGELO, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'assise d'appello di Bologna, con sentenza in data 30 settembre 2021, in parziale riforma della pronuncia di primo grado della Corte d'assise di Reggio Emilia, ha condannato CIAMPÀ Antonio e GRANDE ARACRI Nicolino in quanto ritenuti colpevoli dell'omicidio pluriaggravato di VASAPOLLO Nicola, avvenuto a Reggio Emilia il 21 settembre 1992. Ha altresì dichiarato CIAMPÀ Antonio, GRECO Angelo e LEROSE Antonio colpevoli del reato di concorso nell'omicidio di RUGGIERO Giuseppe, aggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso, avvenuto a Brescello il 22 ottobre 1992. Ha infine condannato tutti gli imputati alla pena dell'ergastolo.

Avverso tale sentenza tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

2. Al fine di meglio comprendere le censure svolte, conviene ripercorrere sinteticamente le pronunce di entrambi i gradi di merito.

2.1. Con sentenza 2 ottobre 2020, la Corte d'assise di Reggio Emilia aveva assolto GRANDE ARACRI Nicolino e CIAMPA' Antonio dal reato di concorso in omicidio pluriaggravato di VASAPOLLO Nicola. Aveva inoltre assolto CIAMPA' Antonio, LEROSE Antonio e Greco ANGELO dal reato di concorso nell'omicidio di RUGGIERO Giuseppe.

Aveva invece riconosciuto colpevole di tale reato GRANDE ARACRI, condannandolo alla pena dell'ergastolo.

La Corte d'assise aveva innanzitutto ricordato come per tali omicidi erano stati condannati con sentenza definitiva DRAGONE Raffaele e LUCENTE Domenico, mentre CORTESE Angelo Salvatore era stato condannato per il solo omicidio RUGGIERO e assolto in relazione all'omicidio VASAPOLLO. Nel 2008 il CORTESE era divenuto collaboratore di giustizia e nel 2017 VALERIO Antonio aveva fatto altrettanto, fornendo notizie sull'omicidio RUGGIERO e venendo anch'egli condannato in via definitiva.

Ciò posto, con riguardo all'omicidio VASAPOLLO, i giudici di primo grado, all'esito della valutazione delle dichiarazioni rese da CORTESE e VALERIO, sulle quali era essenzialmente fondata la prospettazione accusatoria, nonché di quelle di altri due collaboratori, LIPEROTI Giuseppe e MUTO Salvatore, erano pervenuti alla assoluzione di GRANDE ARACRI, avendo ritenuto le dichiarazioni di VALERIO, che aveva descritto GRANDE ARACRI come organizzatore dell'omicidio di VASAPOLLO, non riscontrate dal racconto di CORTESE, e le dichiarazioni di LIPEROTI assertive e non contestualizzate.

CIAMPÀ Antonio era stato assolto da entrambi gli omicidi in quanto le dichiarazioni di VALERIO e CORTESE non si riscontravano. VALERIO, in particolare, non era stato in grado di riferire la fonte da cui aveva appreso che entrambi gli omicidi fossero da riferire alla volontà dell'imputato.

Con riguardo all'omicidio RUGGIERO, la Corte d'assise aveva assolto LEROSE e GRECO in ragione delle inconciliabili contraddizioni tra le dichiarazioni dei collaboratori sulla composizione del commando che commise l'omicidio, sul ruolo di costoro, sulla presenza di CARVELLI Aldo e del suo ruolo di killer.

GRANDE ARACRI era stato invece ritenuto responsabile dell'organizzazione dell'omicidio RUGGIERO alla luce delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori, nonché dei riscontri forniti dai tabulati telefonici, dall'agenda di PITTARELLO Primo che aveva venduto le armi del delitto, nonché delle dichiarazioni rese da CONDITO Lucia.

Alla luce di tali elementi si era ritenuto quanto segue: nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 1992, l'imputato, insieme a CORTESE e DRAGONE, si era recato in automobile in Emilia. Era stato lui a voler camuffare da auto dei carabinieri il veicolo che sarebbe stato usato per l'omicidio e, insieme a CORTESE, si era adoperato per realizzare tale camuffamento. CONDITO Lucia aveva raccontato che era stato GRANDE ARACRI ad ordinare a SARCONI Nicolino, allora suo fidanzato, il trasporto dalla Calabria delle divise dei Carabinieri che sarebbero poi state usate come camuffamento per l'omicidio. Aveva altresì riferito che nell'appartamento in cui tali divise erano state consegnate era presente anche l'imputato. Inoltre, la presenza di GRANDE ARACRI nelle vicinanze del luogo dell'omicidio era confermata dal ritrovamento della Fiat Tipo di colore verdolino guidata da DRAGONE che era stata lasciata adiacente al punto in cui l'imputato, lungo l'autostrada, era in attesa dei complici.

La Corte d'assise aveva ritenuto riscontrato il racconto fatto da CORTESE in ordine al viaggio verso l'Emilia intrapreso con DRAGONE nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 1992, circa una settimana prima dell'omicidio RUGGIERO, sia attraverso i tabulati telefonici relativi alle utenze di CORTESE e DRAGONE, i quali documentavano l'effettivo spostamento di costoro dalla Calabria verso il nord

Italia, sia dalle indagini che avevano confermato che quella notte vi era una pattuglia di Carabinieri che procedeva al controllo dei veicoli in transito all'uscita da Cutro.

Ulteriori riscontri erano rinvenuti nell'agenda di PITTARELLO Primo che documentava le relazioni tra costui e GRANDE ARACRI, e nella circostanza che il PITTARELLO era stato condannato per detenzione di armi nel novembre 1992, e dunque in data di poco successiva all'omicidio.

2.2. Avverso tale pronuncia avevano proposto appello GRANDE ARACRI e il Pubblico ministero, il quale aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati e la rinnovazione dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., attraverso l'esame dei collaboratori VALERIO, CORTESE, LIPEROTI e MUTO. Aveva, altresì, richiesto l'assunzione, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. delle dichiarazioni del coimputato SARCONI e, ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. l'esame di CAVUZZI Renato e FOSCHINI Vittorio.

3. La Corte d'assise d'appello di Bologna, con ordinanza emessa all'udienza 8 settembre 2021, accogliendo solo in parte la richiesta avanzata dal PM e condivisa dai difensori degli imputati, ha ammesso l'assunzione delle prove sopravvenute ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., e, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., l'esame dei testi LIPEROTI Giuseppe e FOSCHINI Vittorio, dei collaboranti CORTESE Angelo Salvatore e VALERIO Antonio, nonché ex art. 210 cpp, l'esame di SARCONI Nicolino. Ha, invece, escluso la rinnovazione dell'istruttoria attraverso la riassunzione di tutte le fonti dichiarative, ritenendo che non ricorressero i presupposti di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Quindi, pur riaffermando la credibilità dei collaboratori CORTESE e VALERIO, ha ritenuto che la ricostruzione operata dai primi giudici in ordine all'omicidio VASAPOLLO fosse frutto di un travisamento della prova per omissione e falsificazione. Riesaminando le dichiarazioni dei collaboratori, ha ritenuto – a differenza della Corte d'assise – che le dichiarazioni di CORTESE in ordine alla pianificazione di tale omicidio e al ruolo svolto da GRANDE ARACRI fossero riscontrate da quelle di VALERIO. Ulteriore riscontro a tali dichiarazioni è stato rinvenuto nelle affermazioni di LIPEROTI Giuseppe che avrebbe fornito un racconto preciso e dettagliato del colloquio con SARCONI Nicolino, il quale gli aveva fatto capire il ruolo determinante avuto da GRANDE ARACRI nell'omicidio VASAPOLLO. Inoltre, le dichiarazioni di CORTESE e VALERIO, confermate da MUTO Salvatore, oltre a collocare l'omicidio nel contesto della forte contrapposizione tra la cosca allora dominante a Cutro, quella dei CIAMPÀ-DRAGONE, avevano evidenziato l'interesse di GRANDE ARACRI a partecipare agli omicidi al fine di accrescere il

proprio ruolo all'interno della cosca ed eliminare pericolosi rivali. Sulla base di tali elementi la Corte territoriale è pervenuta ad un giudizio di colpevolezza di GRANDE ARACRI in ordine all'omicidio VASAPOLLO.

La responsabilità di CIAMPÀ quale mandante di entrambi gli omicidi è stata fondata sulle convergenti e puntuali dichiarazioni di CORTESE e VALERIO, confermate da quelle, trascurate dai primi giudici, di LIPEROTI e di MUTO. Tutti i dichiaranti hanno riferito del ruolo centrale ricoperto dall'imputato all'interno della famiglia CIAMPÀ i cui esponenti, all'epoca dei fatti, erano i referenti di DRAGONE Antonio, che in quel momento era detenuto in carcere. Hanno inoltre indicato la causa scatenante di tale decisione, oltre che nei confliggenti interessi economici del gruppo VASAPOLLO-RUGGIERO, rispetto a quelli dei DRAGONE nel mercato dello spaccio di stupefacenti in Emilia, nella volontà di reagire in modo esemplare all'omicidio, deciso dalla famiglia VASAPOLLO, di LAGROTTERIA Paolino, soggetto legatissimo ai CIAMPÀ, avvenuto senza il consenso della cosca dominante, e alla vigilia del matrimonio di un membro della famiglia CIAMPÀ.

La partecipazione di LEROSE all'omicidio RUGGIERO è stata fondata dalla Corte d'assise d'appello sulla circostanza riferita sia da VALERIO che da CORTESE, che egli aveva messo a disposizione la sua auto, una Renault 19, per consentire la fuga dal luogo dell'omicidio, nonché sul fatto che egli facesse parte del commando che si recò presso l'abitazione della vittima.

Quanto a GRECO, la Corte territoriale ne ha affermato la presenza insieme a GRANDE ARACRI, DRAGONE e CORTESE sull'auto che la notte del 13 ottobre partì da Cutro alla volta dell'Emilia dove doveva essere eseguito l'omicidio di RUGGIERO Giuseppe. Conferma di tale circostanza è stata rinvenuta nella telefonata, risultante dai tabulati, partita dal cellulare clonato di CORTESE verso un numero di Torino intestato a MERLO Antonella, moglie di un cugino di GRECO, e che pertanto non poteva che essere effettuata dall'imputato. Inoltre, le concordi dichiarazioni dei collaboratori indicano il GRECO come uno dei killer di RUGGIERO.

Con riguardo alle modalità dell'omicidio, i giudici d'appello, discostandosi dalle valutazioni operate in primo grado, hanno ritenuto che il racconto di VALERIO fosse molto più preciso e dettagliato di quello di CORTESE, il quale, invece, aveva evidenziato incertezze e imprecisioni.

In particolare, VALERIO ha raccontato di essersi recato, insieme a GRANDE ARACRI e DRAGONE a bordo di una Fiat tipo verdolina rubata, ad eseguire i sopralluoghi delle vie di fuga, quindi, in un appartamento di Modena dove vi era CARVELLI Aldo insieme a GRECO e LUCENTE Domenico. Si erano recati al capannone di Cella per prendere la Fiat camuffata da auto dei carabinieri. VALERIO, alla guida di tale auto, ha inoltre raccontato quanto era accaduto all'interno del giardino di RUGGIERO, ed in particolare l'errore di manovra fatto

dopo l'omicidio, il tentativo fallito di uscire dal giardino e la fuga a piedi, durante la quale i complici si erano disfatti delle divise. Ha poi riferito la fuga sulla Fiat Tipo verdolina con alla guida il DRAGONE, e successivamente sulla Renault 19 insieme a LEROSE, fino a raggiungere il luogo nei pressi dell'autostrada dove li aveva attesi GRANDE ARACRI a bordo della sua BMW.

Infine, la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado in ordine alla responsabilità di GRANDE ARACRI per l'omicidio RUGGIERO.

4. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi, descritti nei limiti strettamente necessari, ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

5. I ricorsi proposti da CIAMPÀ Antonio.

CIAMPÀ Antonio ha presentato due distinti ricorsi.

5.1. Il primo, a firma dell'avv. Vianello Accoretti, è articolato in cinque motivi di censura.

Con il primo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis cpp in relazione all'art. 111 Cost e 3 CEDU. La sentenza sarebbe illegittima in quanto l'ordinanza emessa all'udienza 8 settembre 2021 violerebbe gli oneri probatori posti dalla citata disposizione per il caso in cui il PM presenti appello avverso una sentenza assolutoria. La Corte d'assise d'appello aveva disposto la rinnovazione solo parziale dell'istruttoria, limitandola all'esame di alcuni soltanto dei collaboratori e su taluni aspetti specifici, in violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale la rinnovazione della prova dichiarativa deve essere disposta non solo al fine di verificare l'attendibilità del dichiarante, ma anche quando la sentenza d'appello valorizzi esplicitamente il dichiarato del medesimo. In particolare, i giudici di appello avevano escluso la riassunzione di MUTO Salvatore, nonostante che il Pubblico ministero, nell'atto di appello, avesse valorizzato le sue dichiarazioni in ordine al ruolo apicale ricoperto dal CIAMPÀ nella consorteria criminosa. Inoltre, avrebbe limitato la riassunzione della testimonianza dei collaboratori CORTESE, VALIERIO e LIPEROTI ad alcuni aspetti specifici del fatto, mentre l'obbligo di rinnovazione non poteva ritenersi limitato a risolvere le presunte debolezze o contraddizioni nelle dichiarazioni rese da costoro, dovendo estendersi alla valutazione della attendibilità complessiva dei propalanti e dell'intera testimonianza sul fatto.

Con il secondo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 Cost. e agli art. 178 e 190 cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della

motivazione. La mancata rinnovazione della prova dichiarativa nei termini sopra descritti violerebbe il diritto alla prova contraria che spettava alla difesa a fronte della rinnovazione istruttoria, e che ben poteva esplicarsi anche nella richiesta di riassumere la testimonianza di tutti i collaboranti e su tutte le circostanze.

Con il terzo motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt. 41, 110 cod. pen. in relazione all'art. 575 cod. pen., agli artt. 192, 546 e 603 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU. Si contesta, inoltre, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza impugnata, nel condannare il CIAMPÀ per entrambi gli omicidi, sarebbe priva di quella motivazione rinforzata necessaria per superare le opposte conclusioni cui era pervenuta la Corte d'assise, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni che l'avevano indotta a superare la decisione dei giudici di primo grado di non valorizzare le dichiarazioni di MUTO come fonti di prova a carico di CIAMPÀ.

Analoghe considerazioni la difesa ha svolto riguardo alla valutazione delle dichiarazioni di LIPEROTI Giuseppe. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, il giudice di primo grado avrebbe dato conto delle sue dichiarazioni e avrebbe altresì svolto specifiche considerazioni sulla sua credibilità e attendibilità, evidenziando che all'epoca dei fatti aveva solo 12 anni e che le sue dichiarazioni erano sommarie. La sentenza impugnata non avrebbe svolto alcuna motivazione idonea a superare le perplessità dei giudici di primo grado, che avevano definito le sue dichiarazioni sommarie e generiche. Ne avrebbe, altresì, travisato il contenuto dal momento che il collaborante non aveva riferito del ruolo svolto dal CIAMPÀ negli omicidi in esame. Quanto alle dichiarazioni rese da VASAPOLLO Domenico, padre della vittima, valutate dalla Corte territoriale come riscontro esterno alle propalazioni dei collaboratori CORTESE e VALERIO, esse sarebbero prive di capacità individualizzante.

Per quanto attiene al riscontro incrociato tra le dichiarazioni dei due collaboratori in ordine al ruolo di CIAMPÀ quale mandante dei due omicidi, che i giudici di primo grado avevano escluso, esso sarebbe stato ritenuto sussistente dalla sentenza impugnata alla luce delle risultanze della rinnovazione istruttoria, che tuttavia non si sarebbe confrontata con le motivazioni della Corte d'assise. Inoltre, la difesa rileva come non sarebbero emersi elementi idonei a dimostrare che il CIAMPÀ all'epoca dei fatti era il reggente o il capo della consorteria. In ogni caso si rileva come la mera valorizzazione di tale ruolo non sarebbe idonea a fondare la sua responsabilità in ordine agli omicidi VASAPOLLO e RUGGIERO.

Il ricorrente censura ancora la sentenza impugnata nella parte in cui, senza svolgere una motivazione rafforzata, ha ritenuto che le dichiarazioni di VALERIO e di CORTESE si riscontrassero reciprocamente, in disaccordo con la sentenza di

primo grado, la quale aveva invece rilevato come VALERIO non fosse stato in grado di indicare la fonte conoscitiva in ordine al ruolo di mandante svolto da CIAMPÀ, né avesse riscontrato CORTESE in ordine alle frasi pronunciate alla riunione o la consegna del denaro per la commissione dei delitti. Tale situazione, ad avviso della difesa, non era mutata a seguito della rinnovazione istruttoria svolta in appello attraverso la riassunzione della testimonianza di VALERIO.

Con il quarto motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 7, l. n. 303 del 1991 e il vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe motivato la sussistenza dell'aggravante contestata sotto entrambe le ipotesi per i due omicidi. Tale mancanza sarebbe assoluta quanto al reato di cui al capo A) dell'imputazione, mentre quanto al capo B), la sentenza impugnata ne avrebbe analizzato la sussistenza solo per la posizione di GRANDE ARACRI. Sicché per la parte in cui tale circostanza attiene alla finalità della condotta, tali argomentazioni non potrebbero estendersi anche al ricorrente, mentre per la parte in cui si riferisce all'utilizzo del metodo mafioso, la semplice platealità dell'episodio non sarebbe idonea configurare l'aggravante.

Con il quinto motivo si deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 597, comma 5 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La sentenza impugnata non avrebbe valutato la possibilità di concedere al CIAMPÀ le attenuanti generiche, nonostante il tempo trascorso dai fatti che rendeva "disonica" una condanna alla pena perpetua disancorata dalla emergenza storica dei fatti, dai quali erano ormai trascorsi trent'anni, e contrastante con la finalità rieducativa della pena.

5.2. Il secondo atto di ricorso, a firma dell'avv. Colacino, propone quattro censure.

Con il primo motivo si impugna l'ordinanza emessa dalla Corte d'assise d'appello all'udienza dell'8.9.2021 per violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., per mancata assunzione dell'esame dei collaboratori CORTESE, VALERIO E LIPEROTI in ordine a tutte le circostanze relative ai due omicidi e per mancato esame dell'imputato.

A fronte del ribaltamento della sentenza di assoluzione emessa in primo grado, la Corte territoriale avrebbe illegittimamente circoscritto la rinnovazione dibattimentale all'esame di alcuni soltanto dei collaboratori e limitatamente ad alcuni specifici punti, trattandosi di prove decisive. Tale rinnovazione era necessaria avendo la sentenza impugnata affrontato la problematica relativa alla attendibilità dei collaboratori e avendola valutata diversamente rispetto al giudice di primo grado. Inoltre, in violazione di quanto statuito dalla CEDU nella sentenza *Maestri c/Italia* dell'8 luglio 2021, non era stato disposto l'esame dell'imputato

CIAMPÀ, indispensabile quando il giudice riesamini il caso, al fine di consentire all'imputato di beneficiare di tutte le garanzie, tra le quali, appunto, quella di essere sentito personalmente.

Con il secondo motivo si censura la violazione di legge in relazione agli artt. 110, 112, n. 1, 575-577, comma 1, n. 3 cod. pen., e 7, legge n. 203 del 1991. La sentenza impugnata avrebbe violato l'obbligo di motivazione rafforzata, necessario allorché il giudice di appello riformi a precedente decisione di assoluzione. La Corte d'appello si sarebbe limitata ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio, senza individuare i reali punti di debolezza della sentenza riformata. In particolare, la contraddizione tra le dichiarazioni di CORTESE e quelle di VALERIO in merito alla partecipazione di CARVELLI Aldo all'omicidio RUGGIERO, evidenziata dalla Corte d'assise, sarebbe stata diversamente valutata dalla Corte territoriale, la quale non vi avrebbe attribuito rilevanza, senza tuttavia fornire motivazione adeguata e senza che la rinnovazione istruttoria abbia fornito argomenti a sostegno di tale conclusione.

Con il terzo motivo si deduce la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori.

A fronte della assoluzione in primo grado di CIAMPÀ per mancanza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori CORTESE e VALERIO, la Corte d'appello ha disposto la rinnovazione della assunzione della loro testimonianza su specifiche circostanze, e ha ritenuto le loro dichiarazioni riscontrate reciprocamente, senza verificare la credibilità soggettiva dei dichiaranti e l'attendibilità oggettiva delle loro affermazioni. Quanto a CORTESE, la sentenza impugnata non avrebbe valutato la sua personalità, i rapporti con CIAMPÀ né le ragioni che lo avevano indotto alla confessione e ad accusare l'imputato, né i motivi di astio nei suoi confronti. Ancora, non avrebbe considerato le numerose contraddizioni presenti nella sua dichiarazione in ordine a vari aspetti relativi ai due omicidi e alle vicende ad essi collegate e che avevano indotto i primi giudici a ritenerlo inattendibile.

Quanto alle dichiarazioni di VALERIO, la Corte d'appello non avrebbe considerato che si tratta di dichiarazioni *de relato* e senza valenza individualizzante. Inoltre, non avrebbe spiegato le ragioni per cui, a differenza della sentenza di primo grado, avrebbe ritenuto credibile il collaboratore LIPEROTI, il quale, all'epoca dei fatti, aveva 12 anni, risultava affiliato alla cosca dal 2003 e aveva reso dichiarazioni generiche, sicché il suo patrimonio conoscitivo non poteva essere ritenuto attendibile. Le medesime considerazioni sono state svolte con riguardo alle dichiarazioni di FOSCHINI, il quale è stato ritenuto dalla sentenza impugnata attendibile nonostante che i suoi ricordi siano confusi, le sue dichiarazioni siano *de relato* e del tutto generiche.

Riguardo alle dichiarazioni rese da MUTO, a differenza di quanto affermato dalla sentenza impugnata, esse sarebbero state espressamente considerate dalla Corte d'assise, la quale ne aveva tuttavia circoscritto la rilevanza ad una sola frase che GRANDE ARACRI avrebbe pronunciato ("*le guerre al Nord le ho vinte tutte io*") e della quale aveva affermato la genericità.

Illogica sarebbe infine la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di FOSCHINI, dal momento che egli è un teste *de relato* e i suoi ricordi sono confusi e lacunosi.

Con il quarto motivo si deduce il mancato rispetto del canone di giudizio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" e la mancanza di motivazione in ordine ai cd. "traggiri" (o tragedie o carrette), cioè quelle false informazioni che vengono fatte circolare nella 'ndrangheta per determinare uno scontro tra due fazioni o per favorire l'ascesa di un soggetto all'interno della cosca. La Corte d'appello non avrebbe spiegato perché l'accusa nei confronti di CIAMPÀ non potesse essere un "traggiro" finalizzato a far uscire di scena il ricorrente. Non avrebbe, inoltre, fornito alcuna motivazione sulla causa scatenante dei due omicidi e sulla possibilità che anch'essa fosse frutto di una falsa notizia, né sulle ragioni per ritenere che il CIAMPÀ rivestiva il ruolo di capo, a fronte di una pluralità di elementi da cui si desumeva il contrario.

6. Il ricorso di GRANDE ARACRI Nicolino.

6.1. Con ricorso a firma degli avv.ti Gregorio Viscomi e Filippo Giunchedi, GRANDE ARACRI Nicolino, propone tre motivi di censura.

Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione per illogicità manifesta. Benché nessuna delle fonti dichiarative di cui era stata disposta la riassunzione, in quanto ritenute indispensabili, avesse evidenziato elementi di responsabilità del ricorrente, la Corte d'appello non aveva tenuto conto degli esiti dell'istruttoria e aveva affermato la responsabilità del ricorrente, senza esplicitare le ragioni di tale conclusione.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A) concernente l'omicidio VASAPOLLO, dal quale era stato assolto in primo grado, senza svolgere una motivazione rinforzata. La Corte d'appello avrebbe richiamato il medesimo compendio probatorio esaminato dal primo giudice, includendovi anche elementi risultanti dalla rinnovazione istruttoria, che sono stati travisati (come le dichiarazioni del CORTESE), ovvero che non erano rilevanti (la confessione di SARCONI), o erano ininfluenti (l'esame del LIPEROTI il quale non ha fornito dichiarazioni specifiche) o erroneamente valorizzati.

Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione per illogicità manifesta in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per l'omicidio di cui al capo B). La sentenza impugnata si sarebbe limitata a confutare le censure difensive che avevano contestato l'impossibilità di riscontro incrociato tra le dichiarazioni dei collaboranti, mediante argomentazioni apodittiche ovvero basate su congetture, senza tuttavia superare i rilievi difensivi.

6.2. Con successiva memoria, i difensori di GRANDE ARACRI hanno svolto ulteriori argomentazioni in ordine al secondo e terzo motivo di ricorso, evidenziando in particolare come la sentenza impugnata abbia disatteso le risultanze della rinnovazione istruttoria. I soggetti esaminati avrebbero fornito informazioni del tutto ininfluenti ai fini dell'affermazione di responsabilità del GRANDE ARACRI.

Si deduce, inoltre, che la sentenza impugnata avrebbe solo in parte tenuto conto delle censure svolte dal ricorrente con l'atto di appello presentato personalmente con il quale aveva indicato elementi probatori non considerati ai fini della valutazione della credibilità e attendibilità dei collaboratori. In particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare su specifiche circostanze decisive, e precisamente: - sulle dichiarazioni rese da CORTESE in ordine all'omicidio di Giuseppe VILLIRILLO, che egli aveva affermato di aver commesso su mandato del ricorrente, ma che in realtà era avvenuto il 10 febbraio 1994 quanto CORTESE si trovava ristretto in carcere; - sul colore della Fiat Punto, camuffata da auto dei Carabinieri, la quale sarebbe stata verniciata di blu e non di nero come sostenuto da CORTESE; - sul fatto che il collaboratore aveva affermato che fu VALERIO a volere l'omicidio di RUGGIERO Rosario, mentre a quell'epoca VALERIO si trovava in carcere; - sulla inattendibilità di CORTESE emersa dalla sentenza della Corte di cassazione nel procedimento "Ghibli"; - sulla non corrispondenza tra i tabulati telefonici e le dichiarazioni di CORTESE sul luogo in cui si trovava GRANDE ARACRI nel periodo in cui fu organizzato l'omicidio; - sulla acquisizione delle dichiarazioni di CONDITO Lucia ex art. 500, commi 4 e 5, cod. proc. pen.; - sulla divergenza delle dichiarazioni di VALERIO e quelle di CORTESE in ordine al luogo in cui furono organizzati gli omicidi VASAPOLLO e RUGGIERO.

6.3. GRANDE ARACRI ha presentato personalmente una memoria con cui censura la sentenza di appello per omessa motivazione in ordine ai motivi formulati nell'atto di appello proposto personalmente. Rileva inoltre che questa Corte, con sentenza n. 1783 del 2015, messa nel procedimento "Hercules", ha annullato con rinvio la decisione di appello di condanna del ricorrente, affermando, sulla base delle sue spontanee dichiarazioni, l'inattendibilità dei collaboranti VALERIO e

CORTESE. In quel processo il GRANDE ARACRI era stato poi assolto con sentenza definitiva.

Infine, censura la sentenza di appello per non aver motivato in ordine alle tracce ematiche e impronte digitali rinvenute sull'auto usata per l'omicidio, tra le quali non vi erano quelle del ricorrente.

7. Il ricorso di GRECO Angelo.


7.1. Con atto a firma dell'avv. Comberiatì e dell'avv. Staiano, GRECO Angelo ha proposto ricorso articolando diverse censure.

Si deduce innanzitutto l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dal momento che la rinnovazione istruttoria mediante la riassunzione dei collaboratori è stata indebitamente circoscritta a talune specifiche circostanze. E ciò ha fatto nonostante che abbia effettuato una valutazione diversa delle dichiarazioni rese dal CORTESE e dal VALERIO relativamente alla fase esecutiva del delitto RUGGIERO, ritenendo, a differenza del giudice di primo grado, che il narrato di VALERIO avesse maggior forza e pervenendo quindi alla condanna del ricorrente. Tale differente valutazione della prova dichiarativa avrebbe imposto l'integrale riassunzione della fonte dichiarativa.

Si deduce, inoltre, *error in procedendo* e violazione dell'art. 6 CEDU per non essere stato disposto anche d'ufficio l'esame dell'imputato prima di procedere al ribaltamento della sentenza assolutoria, così come affermato dalla Corte EDU nella causa Maestri c. Italia.

Tale esame tanto più si imponeva nella specie, in quanto l'imputato aveva chiesto di essere direttamente ascoltato su due circostanze che erano poi state valutate *in malam partem*, e cioè la telefonata del 13 ottobre 1992 alla signora Antonella Merlo e la acquisizione delle dichiarazioni del Foschini assunte in appello.

Si deduce inoltre il vizio di motivazione in punto di valutazione della chiamata incrociata e del principio di frazionabilità della stessa. La sentenza impugnata difetterebbe di motivazione rafforzata nella parte in cui si discosta dalla pronuncia di primo grado e afferma che GRECO avrebbe fatto parte del commando di fuoco partito per l'Emilia la notte del 13 ottobre 1992, come dimostrato dalla telefonata effettuata quella sera a MERLO Antonella alle 21.16 con il cellulare del CORTESE. Tale conclusione non si confronterebbe con la ricostruzione alternativa proposta dai primi giudici. Inoltre, non avrebbe considerato le dichiarazioni rese da CONDITO Lucia, la quale non aveva confermato che GRECO fosse presene tra i soggetti che occupavano l'appartamento che fungeva da base logistica per la preparazione dell'agguato.



Si deduce infine la carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, al riconoscimento delle circostanze aggravanti e al giudizio di comparazione.

7.2. Con memoria a firma dell'avv. Morcella, GRECO ha proposto motivi nuovi.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge riguardo alla valutazione della credibilità soggettiva di CORTE e VALERIO, alla attendibilità dei loro dichiarati, nonché omissione e contraddittorietà della motivazione. Benché la Corte d'appello ammetta l'esistenza di insuperabili discrasie tra le dichiarazioni di VALERIO e quelle di CORTESE, in particolare sulle modalità dell'omicidio RUGGIERO, di inesattezze, omissioni e perfino falsità nel narrato di CORTESE, tuttavia ritiene di utilizzare entrambe le dichiarazioni per fondare il giudizio di responsabilità di GRECO, con ciò incorrendo in una evidente contraddittorietà. Inoltre, nel valutare la credibilità soggettiva del CORTESE, avrebbe omesso di considerare che questi era mosso da astio nei confronti del ricorrente, il quale lo aveva denunciato per calunnia, nonché ulteriori circostanze che ne minerebbero la credibilità. La stessa Corte di cassazione, sia pure in diverso giudizio, aveva ritenuto CORTESE inattendibile. Pertanto, i giudici di appello avrebbero violato sia i criteri 192, comma 3, cod. proc. pen., sia gli istituti della frazionabilità della chiamata e della convergenza del molteplice.

Ancora, la Corte d'appello sarebbe incorsa in un vizio logico laddove, pur ritenendo di dover attribuire priorità alle dichiarazioni di VALERIO perché più preciso rispetto a quelle di CORTESE, avrebbe poi illogicamente recuperato le dichiarazioni di costui.

Neppure sussisterebbero riscontri esterni individualizzanti. In particolare, la presenza di GRECO sulla vettura che la sera del 13 ottobre 1992 si sarebbe recata in Emilia, e che fonda la responsabilità di costui quale partecipe alla fase organizzativa dell'omicidio sarebbe indimostrata, non essendo a tal fine utile la telefonata fatta a MERLO Antonella durante il viaggio, dal momento che essa sarebbe indimostrata e comunque non costituirebbe una prova del concorso del ricorrente all'agguato mortale. Mancherebbero, inoltre, riscontri esterni riguardo alla sua partecipazione alla fase esecutiva del delitto.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge per non avere la Corte d'appello disposto l'integrale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riguardo alle prove dichiarative. Benché essa abbia diversamente valutato la credibilità delle disposizioni testimoniali, e benché queste abbiano assunto un ruolo decisivo nel ribaltamento della sentenza di assoluzione il giudice di appello in violazione dell'art. 603, comma 3-bis e dell'art. 6 CEDU ha omesso di rinnovare l'assunzione di tali testimonianze e di disporre l'esame dell'imputato.

Infine, pur ribaltando la decisione di assoluzione assunta in primo grado, la Corte territoriale non avrebbe reso una motivazione rafforzata.

8. Il ricorso di LEROSE Antonio.

8.1. Con atto a firma dell'avv. Micele, LEROSE Antonio propone tre motivi di ricorso.


Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata disatteso le risultanze della rinnovazione dibattimentale, disposta ex art. 603, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

L'affermazione di responsabilità di LEROSE sarebbe conseguita non già dagli esiti della rinnovazione dell'istruttoria che pure era stata ritenuta necessaria dalla Corte d'appello, bensì dalla valutazione del materiale probatorio proveniente dall'istruttoria di primo grado, evidenziando una frattura logica nel ragionamento della Corte e risolvendosi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa rispetto a quella della Corte d'assise, priva peraltro di una motivazione rafforzata.

Con il secondo motivo si censura l'ordinanza emessa all'udienza 8.9.2021 e la sentenza per violazione di legge in quanto la Corte territoriale non avrebbe disposto l'integrale rinnovazione dell'istruttoria pur a fronte del ribaltamento della decisione di primo grado fondata sulla diversa valutazione delle prove dichiarative, e neppure avrebbe disposto l'esame dell'imputato, che, a seguito della sentenza della Corte EDU Maestri c. Italia, sarebbe necessario.

Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione. La sentenza impugnata, pur sovvertendo la pronuncia di primo grado, modificando il ruolo che il LEROSE avrebbe svolto nella dinamica dell'omicidio, non avrebbe espresso una motivazione rafforzata e sarebbe addivenuta a tale conclusione sulla base di congetture. Essa inoltre avrebbe operato un travisamento della prova attribuendo al collaboratore VALERIO la paternità di un'informazione – quella relativa allo sparo partito per sbaglio al GRECO durante la fuga dopo l'omicidio RUGGIERO – che non risulta riscontrata.

Travisamento vi sarebbe stato anche con riguardo alla prova testimoniale resa dalla moglie della vittima, in ordine alla assenza di persone accanto all'autovettura camuffata da auto dei carabinieri e che si era recata presso l'abitazione di RUGGIERO la notte dell'omicidio. Tale testimonianza sarebbe stata valutata in modo alternativo a quanto fatto in primo grado senza fornire ragioni logiche a sostegno. La difesa, inoltre, censura analiticamente le incongruenze delle dichiarazioni rese dai collaboratori CORTESE e VALERIO, affermandone l'inattendibilità.



8.2 Con successiva memoria il difensore di GRECO ha proposto motivi nuovi.

Con il primo motivo lamenta il vizio di motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità con riguardo alla valutazione della chiamata in correità e alla applicazione del principio di frazionabilità del dichiarato. Ad integrazione del terzo motivo del ricorso principale vengono evidenziate ulteriori incongruenze delle dichiarazioni rese da CORTESE e VALERIO, a dimostrazione della loro inattendibilità. Tali divergenze riguarderebbero chi, la notte dell'omicidio, si recò a prelevare Valerio che si trovava a casa agli arresti domiciliari (secondo VALERIO erano stati GRANDE ARACRI e DRAGONE, mentre secondo CORTESE se ne era occupato LEROSE), la disposizione di LEROSE e VALERIO all'interno della Renault 19 guidata la notte dell'omicidio dal CORTESE, nonché il luogo dove si erano recati subito dopo l'omicidio (a casa di VALERIO secondo CORTESE, al capannone di Cella secondo VALERIO), la presenza o meno di CARVELLI Aldo nel gruppo di fuoco (afferмата solo da VALERIO).

Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla illogica e irragionevole parcellizzazione dei dichiarati dei due collaboratori operata in contrasto con la giurisprudenza in tema di frazionabilità dei dichiarati e che ha portato alla affermazione della responsabilità di LEROSE.

La Corte territoriale, al fine di affermare la presenza dell'auto di LEROSE in occasione del delitto, avrebbe utilizzato un dato probatorio inesistente affermando che sia CORTESE che VALERIO avevano affermato che la Renault 19 era targata Modena, laddove, invece solo CORTESE avrebbe fatto tale affermazione.

Il giudice d'appello, inoltre, avrebbe travisato la prova ritenendo riscontrate le dichiarazioni di CORTESE in ordine alla tipologia e alla targa dell'auto. Dai certificati PRA e ACI prodotti dalla difesa in udienza risultava che l'auto aveva acquisito la targa MO (Modena) solo successivamente all'omicidio, mentre a quell'epoca era ancora targata PR (Parma). La sentenza impugnata non avrebbe considerato tale dato, ritenendo che il ricordo di CORTESE fosse giustificato dalla circostanza che il suo ricordo era influenzato dalle frequentazioni successive, quando l'auto aveva preso la nuova targa, senza tuttavia che in giudizio sia emersa la prova di tali successive plurime frequentazioni.

Infine, la Corte territoriale avrebbe basato la valutazione della testimonianza della moglie della vittima su mere congetture in ordine al suo mancato ricordo o ad una errata percezione visiva che si risolverebbero in un travisamento della prova.

9. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per gli imputati GRECO, LEROSE e CIAMPÀ, in ordine ad entrambi i reati ascritti e, nei confronti di GRANDE ARACRI, limitatamente al reato

di cui al capo A). Ha chiesto dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso di GRANDE ARACRI, dichiarando l'irrevocabilità della sentenza impugnata in ordine al reato a lui ascritto al capo B).

Considerato in diritto

1. I ricorsi proposti da CIAMPÀ Antonio riguardo ad entrambi i reati, da LEROSE Antonio e GRECO Angelo in ordine al delitto di cui al capo B) sono fondati.

Il ricorso proposto da GRANDE ARACRI Nicolino è fondato limitatamente al delitto di cui al capo A), mentre è infondato nel resto.

2. Occorre innanzitutto esaminare la censura svolta dai ricorrenti GRECO, LEROSE e CIAMPÀ in ordine alla dedotta violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. in ragione della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

La censura coglie nel segno.

La Corte distrettuale ha ritenuto che non trovasse applicazione nella specie la previsione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. sul presupposto che la decisione di primo grado fosse basata su una lettura del compendio probatorio affetta da errore revocatorio per omissione, falsificazione e invenzione. Ha perciò disposto l'assunzione soltanto delle dichiarazioni di alcuni collaboratori, in forza del potere officioso riconosciuto dal comma 3 dell'art. 603 con riguardo alle prove ritenute decisive, nonché ai sensi del comma 2 per le prove sopravvenute.

In tal modo la Corte d'appello è incorsa in una evidente violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

2.1. Tale disposizione – la quale ha normato il principio di diritto affermato dalla Corte EDU (sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 201), nonché dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488) – stabilisce l'obbligo del giudice di appello di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.

La necessità di procedere alla rinnovazione dell'esame delle fonti di prova dichiarative rinviene il suo fondamento non solo nel rispetto dei principi della CEDU, ma soprattutto nell'esigenza di escludere che il dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputato possa ritenersi superato senza che il giudice d'appello abbia provveduto a riassumere la prova, in attuazione dei canoni di oralità ed immediatezza. Secondo quanto affermato dalle Sezioni unite Dasgupta, il canone "oltre ogni ragionevole dubbio" pretende che, in mancanza di elementi

sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello avvenga nel rispetto dei principi di oralità della prova e dell'immediatezza della sua formazione davanti al giudice, in modo da consentirgli di apprezzare direttamente gli apporti dichiarativi che si sono rivelati decisivi per la decisione di proscioglimento in primo grado e sui quali, invece, cadono i dubbi del giudice d'appello (Sez. U. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785).

Nel delineare l'ambito dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa, le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che deve trattarsi di prova decisiva, essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione, nonché di prova oggetto di una diversa valutazione da parte del giudice di appello (Sez. U., n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112).

Per prova decisiva deve intendersi quella che ha determinato, o contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello. È altresì decisiva la prova dichiarativa che, ritenuta di scarso o nullo valore probatorio dal giudice di primo grado, nella prospettiva dell'appellante sia rilevante, da sola o insieme ad altri elementi, ai fini della decisione di condanna (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, cit.; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 02).

Con riguardo al presupposto della differente valutazione della prova dichiarativa, questa Corte ha precisato che, considerata anche l'ampiezza della formula normativa, tale diversità non può essere circoscritta ai profili attinenti alla attendibilità del dichiarante, ma si estende all'ipotesi di diversa interpretazione delle risultanze di tale prova. Ed infatti, tranne circoscritte ipotesi, la testimonianza è il frutto di una percezione soggettiva del dichiarante, sicché la sua valutazione è sempre mediata dal giudice, chiamato a depurare il dichiarato dalle cause di interferenza del dichiarante in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 01; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, O., Rv. 276987).

Per tale ragione, la rinnovazione istruttoria non può essere parziale e limitata ad una selezione delle fonti dichiarative e neppure ad una scelta delle circostanze sulle quali esse debbano essere riassunte, tanto più se arbitrariamente delimitata a quelle funzionali ad un giudizio di condanna. La valutazione della prova dichiarativa è, infatti, il risultato di un'operazione di comparazione tra i contenuti della singola fonte e quelli delle altre fonti, nonché degli altri apporti istruttori (Sez. 1, n. 41358 del 29/04/2022, Ciancio Rv. 283678, in motivazione). Poiché scopo

dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. è quello di portare tutte le fonti dichiarative decisive e tutto il loro patrimonio conoscitivo nella disponibilità del giudice d'appello attraverso il metodo dell'oralità e dell'immediatezza, una rinnovazione selettiva di tali prove determina una violazione sostanziale del diritto al contraddittorio.

Restano fuori dall'obbligo di rinnovazione le ipotesi in cui non si discuta il contenuto probatorio della fonte dichiarativa, ma la sua qualificazione giuridica (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta; Sez. 2, n. 5045 del 17/11/2020, dep. 2021, Fano, Rv. 280562 - 01, secondo la quale non sussiste l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la valutazione della prova compiuta dal primo giudice sia inficiata da un errore di diritto, come nel caso in cui si il giudice aveva ritenuto di non poter assumere come prova dell'affermazione di responsabilità dell'imputato il riconoscimento effettuato - con assoluta certezza - dalla persona offesa, pur senza disconoscerne l'attendibilità).

Esulano, inoltre, dall'obbligo di rinnovazione i casi in cui non ricorra una differente "valutazione" del significato della prova dichiarativa, e perciò non nelle ipotesi in cui «il documento che tale prova riporta risulti semplicemente "travisato", quando, cioè, emerga che la lettura della prova sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul signficante (sul documento) e non sul significato (sul documentato) e, perciò, non può sorgere alcuna esigenza di rivalutazione di tale contenuto attraverso una nuova audizione del dichiarante» (Sez. u., n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785; Sez. 6, n. 16501 del 15/02/2018, Portaro, Rv. 272886 - 01).

2.2. Nel caso di specie, pur avendo il pubblico ministero contestato la valutazione operata dai primi giudici delle prove dichiarative ritenute decisive, ed in particolare le dichiarazioni di CORTESE, VALERIO, LIPEROTI, FOSCHINI e MUTO, la Corte d'assise d'appello ha escluso l'integrale rinnovazione istruttoria. Tanto ha fatto affermando che la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado fosse il frutto di travisamento della prova per falsificazione, omissione ed invenzione su " circostanze del tutto omesse o falsificate. In realtà, posto che secondo l'insegnamento di questa Corte, ricorre l'errore revocatorio quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Rv. 257499 - 01; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Rv. 276567 - 01), ciò che la Corte territoriale qualifica come tale, costituisce piuttosto una diversa valutazione ed interpretazione delle fonti dichiarative su cui i primi giudici avevano fondato la pronuncia di assoluzione.

E ciò risulta puntualmente dal percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata la quale, pur affermando di condividere il giudizio di credibilità espresso


dalla Corte d'assise riguardo alle due principali fonti dichiarative, costituite dai collaboratori CORTESE e VALERIO, ne ha operato una pressoché integrale rilettura alla luce dell'intero compendio probatorio, addivenendo ad una decisione di condanna.

2.3. Con riguardo all'omicidio VASAPOLLO (capo A dell'imputazione) e alla posizione del GRANDE ARACRI, a differenza della valutazione espressa in primo grado, la Corte territoriale, riesaminando le dichiarazioni rese da CORTESE, ha ritenuto di poterne escludere la genericità ed insufficienza nel definire l'apporto causale dell'imputato e il suo ruolo, nonché nell'individuare il luogo e al tempo in cui si era svolta la prima riunione nella quale era stato deciso l'omicidio. Ha inoltre valutato la coerenza di tali dichiarazioni con quelle rese da VALERIO, ritenendole riscontrate e convergenti, a differenza di quanto affermato dalla sentenza di primo grado.

Ha dato, inoltre, rilievo alle dichiarazioni di MUTO Salvatore ai fini della ricostruzione del ruolo di GRANDE ARACRI in relazione ad entrambi gli omicidi e del movente che lo avrebbe spinto a commetterli.

Quanto alla responsabilità di CIAMPA' Antonio per entrambi gli omicidi, a fronte della assenza di riscontri alle dichiarazioni di CORTESE in ordine al ruolo di mandante svolto dall'imputato, affermata dai primi giudici, la Corte territoriale ha ritenuto che dalle affermazioni del collaboratore emergesse il ruolo decisionale del CIAMPA' ed ha evidenziato la convergenza sul punto delle dichiarazioni di VALERIO, nonché l'apporto di LIPEROTI e MUTO le cui propalazioni non erano state considerate dalla prima sentenza.

Con riguardo all'omicidio RUGGIERO e alla posizione di GRECO e di LEROSE, i quali erano stati assolti in primo grado in ragione delle divergenze nelle dichiarazioni rese da VALERIO e CORTESE sulle modalità di perpetrazione del reato, e specificamente sulla composizione del commando che si era recato a casa della vittima (in particolare in ordine alla presenza di Aldo CARVELLI), la Corte territoriale ha affidato il proprio giudizio ad una analitica disamina delle dichiarazioni dei due collaboratori e delle divergenze tra di esse. Dopo avere analiticamente evidenziato tutte le imprecisioni, incertezze e mancanze della versione resa da CORTESE, e dopo aver ripercorso le dichiarazioni di VALERIO, la Corte territoriale ha ritenuto il racconto di quest'ultimo più dettagliato, sia in relazione alla fase preparatoria, sia alla fase esecutiva dell'omicidio (in particolare agli imprevisti durante la fuga) e ne ha ravvisato specifici riscontri nelle dichiarazioni di FOSCHINI (il quale ha confermato la partecipazione del CARVELLI all'azione omicida).



In tal modo, la Corte d'appello è pervenuta al ribaltamento della decisione assolutoria sulla base di una vera e propria rivalutazione e complessiva reinterpretazione dell'intera prova dichiarativa, mediante una integrale e analitica rilettura della stessa, operata alla luce dell'intero compendio probatorio acquisito. È indubbio che tale prova dichiarativa avesse contenuto decisivo, dal momento che su di essa sono fondate le due opposte decisioni dei giudici di merito. Ciononostante, la Corte territoriale ha operato una rinnovazione istruttoria doppiamente selettiva, sia quanto alle fonti da riascoltare, sia, soprattutto, quanto alle circostanze su cui risentirle. Tale decisione si risolve in una violazione del diritto al contraddittorio, puntualmente denunciata dalle difese, la quale, comportando una nullità di ordine generale a regime intermedio, espone la sentenza impugnata ad annullamento con riferimento alla parte in cui è stata esclusa l'integrale rinnovazione dell'istruttoria.

I giudici d'appello avrebbero pertanto dovuto rinnovare la prova dichiarativa nella sua interezza, non potendo limitarsi ad una selezione delle fonti, né delle circostanze sulle quali esse dovevano essere risentite, ma dovendo riguardare tutte le fonti coinvolte nel contrasto. La violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. e la conseguente lesione del diritto al contraddittorio espone pertanto la sentenza impugnata ad annullamento con riferimento alla omessa integrale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

3. A diversa conclusione si deve pervenire con riguardo all'ulteriore questione prospettata dalle difese di LEROSE e GRECO e relativa alla estensione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria anche all'esame dell'imputato, come sostenuto dai ricorrenti, in forza del principio affermato dalla Corte EDU nel procedimento *Maestri c. Italia*. In tale pronuncia la Corte di Strasburgo ha riconosciuto la violazione dell'art. 6, par. 1 della Convenzione in una fattispecie in cui la Corte d'appello aveva riformato la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado senza procedere ad un nuovo esame degli imputati.

3.1. La censura prospettata dalle difese pone la questione in ordine agli effetti di tale pronuncia nell'ordinamento interno, e se in essa debba ritenersi affermato il principio per cui l'art. 6 CEDU imponga sempre la citazione dell'imputato per rendere l'esame.

Occorre innanzitutto considerare che, secondo l'insegnamento di questa Corte, l'obbligo per il giudice di appello di rinnovare la prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza assolutoria sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva ricorre a prescindere dalla qualità soggettiva del dichiarante e, pertanto, vale anche per l'imputato che abbia

reso dichiarazioni "in causa propria" (Sez. u., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488; Sez. 4, n. 46210 del 02/10/2019, Giombini, Rv. 277870 – 01).

Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie in cui la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito non è stata incentrata sull'esame degli imputati.

Ciò posto, la censura prospettata impone di stabilire se l'obbligo affermato dalla Corte EDU nella richiamata sentenza abbia portata generale.

3.2. In ordine al tema della portata delle decisioni della Corte EDU, è dirimente rilevare che, in via generale, la regola di diritto affermata dalle pronunce del giudice europeo non si estende ai soggetti estranei al giudizio, a meno che non si tratti di una sentenza "pilota", adottata ai sensi dell'art. 61 del Regolamento CEDU, la quale indica allo Stato convenuto la violazione strutturale dell'ordinamento statale riscontrata, individuando le misure da adottare in via generale per conformarsi alla decisione della sentenza stessa. Assume altresì portata generale anche la sentenza che, sebbene priva dei caratteri della sentenza pilota, tuttavia accerta la violazione di norme convenzionali in tema di diritti della persona, suscettibili di ripetersi con effetti pregiudizievoli nei confronti di una pluralità di soggetti diversi dal ricorrente (Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2015, Sez. U., n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054). Inoltre, le decisioni della Corte europea, per quanto tendano ad assumere valore generale e di principio, restano legate alla situazione concreta che le ha originate (Corte cost., sentenza n. 49 del 2015; sentenza n. 236 del 2011). Pertanto, il giudice nazionale non può disattendere la decisione della Corte EDU relativa alla causa di cui egli deve occuparsi.

Fuori di tali ipotesi, il giudice interno è chiamato ad applicare le norme interne interpretandole in conformità alle norme convenzionali, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza europea consolidata. In tale attività, tuttavia, il giudice comune non è «relegato nella posizione di mero esecutore o di recettore passivo del comando contenuto nella pronuncia del giudice europeo», ma dispone «di un margine di apprezzamento del significato e delle conseguenze della pronuncia della Corte EDU, purché ne rispetti la sostanza e si collochi nell'ambito del diritto consolidato» (Sez. U., n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, cit.; Corte cost., sentenza n. 49 del 2015). Muovendo dalla constatazione della natura casistica delle pronunce del giudice europeo, legate alla soluzione del caso concreto ed in riferimento ad una pluralità e varietà di ordinamenti, la giurisprudenza costituzionale ha affermato la necessità, per il giudice interno, di verificare che la decisione della Corte EDU si collochi nell'ambito di un diritto consolidato e di precedenti uniformi, in quanto in tal caso egli è tenuto a porlo a fondamento del proprio processo interpretativo, mentre «nessun obbligo esiste in tal senso, a

fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo» (Corte cost., sentenza n. 49 del 2015). Criteri negativi per operare tale valutazione sono stati individuati dalla Corte costituzionale, nella creatività del principio affermato, nella esistenza di eventuali punti di contrasto rispetto ad altre pronunce del giudice europeo, nell'esistenza di opinioni dissenzienti e nella circostanza che si tratti di decisione di una sezione semplice, che non abbia avuto l'avallo della Grande Camera, nel dubbio che la Corte europea non sia stata posta in condizione di apprezzare i tratti peculiari dell'ordinamento giuridico nazionale. Laddove ricorrano anche solo alcuni di tali indici, il giudice comune, valutata la peculiarità della singola vicenda, non è tenuto ad osservare l'interpretazione data dalla CEDU nella risoluzione del caso singolo (Corte cost. n. 49 del 2015 cit.; V. altresì, Sez. U., n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, cit.).

3.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che non possa riconoscersi alla sentenza *Maestri c. Italia* richiamata dai ricorrenti portata generale e vincolante al di fuori del caso in cui è stata pronunciata. Essa, infatti, certamente non rientra nello schema formale della sentenza "pilota", e neppure presenta le caratteristiche di contenuto della sentenza di portata generale ex art. 61, comma 9 del regolamento CEDU, non ravvisando tale pronuncia sulla questione in esame l'esistenza di un problema strutturale o sistemico all'interno dell'ordinamento giuridico italiano.

Inoltre, la questione, decisa da una sezione semplice della Corte europea, concerneva un caso ben diverso da quello in esame, caratterizzato dal fatto che in primo grado gli imputati erano stati sottoposti ad esame e che il giudice d'appello, nel condannarli, si era pronunciato per la prima volta anche sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. È dunque con riferimento a tale contesto che la Corte EDU ha affermato che «quando il ragionamento induttivo di un tribunale riguarda elementi soggettivi, non è possibile procedere alla valutazione giuridica del comportamento dell'imputato senza avere precedentemente cercato di dimostrare la realtà del suo comportamento, il che implica necessariamente la verifica dell'intenzione dell'imputato rispetto ai fatti a lui addebitati».

Proprio perché riferito a tali specifiche ipotesi, non può riconoscersi al principio affermato dalla sentenza *Maestri c. Italia* valore generale, tale da imporre sempre la citazione dell'imputato per rendere l'esame quando il giudice di appello intenda riformare una sentenza assolutoria. In particolare, esso non può ritenersi esteso anche al caso in cui non vi sia stato l'esame dell'imputato e la valutazione operata dai giudici del merito si sia fondata su risultanze probatorie diverse rispetto a tale atto, il quale non ha costituito oggetto di alcuna valutazione (Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Burigo, Rv. 283631 - 01).

Un tale principio, dunque, non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, la quale si caratterizza per il fatto che né i giudici di primo grado, né quelli d'appello hanno in alcun modo fondato la propria decisione sulla valutazione dell'elemento soggettivo, né tanto meno sulle dichiarazioni degli imputati, le quali, dunque, non hanno rivestito alcun ruolo, men che meno decisivo in nessuna delle due pronunce, fondate piuttosto sulla diversa valutazione delle dichiarazioni rese da collaboratori, coimputati e testimoni.

Tali fondamentali differenze impediscono di ritenere applicabile anche alla fattispecie in esame il principio affermato dalla sentenza Maestri, sicché la censura prospettata dal LEROSE e GRECO risulta infondata.

4. Infondato è il ricorso di GRANDE ARACRI nella parte in cui censura la sentenza impugnata in relazione alla affermazione di responsabilità per l'omicidio RUGGIERO.

Occorre preliminarmente osservare che la Corte territoriale ha confermato sul punto la decisione dei primi giudici, riconoscendo la responsabilità del ricorrente. Nel caso di "doppia conforme", la sentenza di appello si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (*ex plurimis*, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).

Pertanto, correttamente, la Corte territoriale ha appuntato la motivazione sulle censure formulate negli atti di appello proposti dai difensori dell'imputato e da costui personalmente, ciò facendo, peraltro, dopo una analitica e attenta analisi delle dichiarazioni rese da entrambi i collaboratori e dal loro raffronto.

Secondo i giudici d'appello, il racconto di CORTESE, riscontrato sul punto da quello di VALERIO, ha consentito di ricostruire il ruolo di organizzatore dell'omicidio svolto da GRANDE ARACRI. Egli era infatti presente alla riunione convocata dai CIAMPÀ, in cui fu dato il mandato di uccidere RUGGIERO Giuseppe e fu lui a ricevere, successivamente, il denaro per l'acquisto delle armi, che poi acquistò a Milano da PITTARELLO Primo. L'imputato era presente, insieme a CORTESE, DRAGONE E GRECO, sull'auto che la notte del 13 ottobre 1992 partì alla volta dell'Emilia, fermandosi a Modena in un appartamento nella disponibilità dei DRAGONE-LUCENTE. Lì, su sua indicazione, furono raggiunti da SARCONI Nicolino che con la sua ragazza, CONDITO Lucia, dalla Calabria portarono le divise da Carabinieri che avrebbero dovuto essere utilizzate per il travisamento dei membri del commando omicida. Insieme a CORTESE incontrò tale CAVAZZUTI Renato per

reperire un'auto rubata che successivamente, lui e CORTESE, camuffarono da auto dei carabinieri. La notte del delitto, a bordo di una BMW, ferma in una piazzola dell'autostrada A1 in direzione sud, GRANDE ARACRI attese i membri del commando (tra cui CORTESE - autoaccusatosi dell'omicidio e per questo giudicato colpevole con sentenza definitiva -, DRAGONE Raffaele e LUCENTE Domenico, entrambi condannati in via definitiva per l'omicidio RUGGIERO).

La Corte d'appello ha, inoltre, rinvenuto molteplici riscontri al racconto di CORTESE evidenziando come i tabulati telefonici avevano confermato che, la notte tra il 13 e il 14 ottobre 1992, i cellulari di costui e di DRAGONE si erano spostati dalla Calabria all'Emilia e lì si erano fermati fino all'omicidio, salvo brevi spostamenti in Lombardia. Ulteriore riscontro al narrato del collaboratore, è stato rinvenuto nel controllo dell'auto eseguito dai Carabinieri la sera del 13 ottobre 1992 all'uscita di Cutro. Ancora, l'analisi dei tabulati ha confermato il racconto di CORTESE in ordine ad un incontro avvenuto a Bari, prima dell'omicidio di RUGGIERO, tra GRANDE ARACRI e DRAGONE Raffaele, su sollecitazione di costui che temeva per la propria incolumità e per quella di LUCENTE dopo le minacce rivoltegli da BELLINI Paolo, il killer di LAGROTTERIA. I tabulati hanno evidenziato una chiamata di DRAGONE a GRANDE ARACRI l'8 ottobre 1992, e il giorno successivo lo spostamento delle utenze di DRAGONE dall'Emilia e di CORTESE dalla Calabria verso la Puglia, nonché il successivo spostamento di entrambe verso l'Emilia.

L'attendibilità di CORTESE è stata ritenuta confermata dal racconto di CONDITO Lucia, all'epoca dei fatti fidanzata di SARCONI, la quale ha riferito di essere venuta dalla Calabria insieme al fidanzato per consegnare a "Mani di gomma", soprannome con cui conosceva GRANDE ARACRI e che aveva riconosciuto in fotografia, le divise dei carabinieri e di aver effettuato la consegna presso un appartamento di Modena ove era presente il ricorrente.

5. Venendo ad esaminare le censure svolte, va ricordato che secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore

della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747 – 01).

5.1. Con il primo motivo del ricorso, la difesa di GRANDE ARACRI contesta che i giudici d'appello, pur avendo disposto la rinnovazione di alcune prove dichiarative ritenute decisive, ai sensi dell'art. 603, comma 3 cod. proc. pen., ne avrebbero disatteso i risultati, confermando la decisione di condanna. In particolare, sarebbero state disattese le dichiarazioni rese da FOSCHINI Vittorio, di cui la Corte territoriale aveva disposto l'assunzione in merito agli omicidi oggetto del processo e alle persone coinvolte. Il FOSCHINI, secondo la difesa, avrebbe ricondotto il soprannome "Mani di gomma", non al ricorrente, ma a GRANATA Nicola. Inoltre, avrebbe omesso di valutare le dichiarazioni del collaboratore in ordine alla partecipazione di CARVELLI Aldo all'omicidio RUGGIERO, dichiarazioni che avrebbero inciso sulla credibilità di CORTESE, che non ne faceva parola.

La censura è priva di pregio.

La sentenza impugnata si sofferma ad analizzare attentamente le dichiarazioni di FOSCHINI, sia con riguardo al riferimento da questi fatto a "Mani di gomma", sia con riguardo al ruolo di CARVELLI nell'omicidio. Sotto il primo profilo osserva come, sentito nel processo per l'omicidio di DRAGONE Dramore alle Colonie Padane, FOSCHINI aveva dichiarato di aver spesso confuso i soprannomi di due soggetti diversi, "Manuzza" che era da riferire a un soggetto pugliese, e "Mano di gomma", che indicava un uomo di Cutro collegato ai DRAGONE, spiegando che si trattava di una persona con una mano offesa. I giudici d'appello hanno dato conto della circostanza che la sentenza della Corte d'appello di Brescia sull'omicidio alle Colonie Padane, pur avendo assolto GRANDE ARACRI dall'omicidio di RUGGIERO Dramore per mancanza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità di FOSCHINI, non aveva messo in discussione l'attendibilità di costui riguardo alla indicazione del soprannome "Mano di gomma" come riferito all'odierno imputato. La Corte territoriale ha, inoltre, dato rilievo alla circostanza che FOSCHINI aveva riconosciuto in fotografia LEROSE, GRECO e CORTESE, indicandoli come uomini di "Mano di gomma" e di DRAGONE. Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto di poter riferire le dichiarazioni del collaboratore all'odierno ricorrente.

Quanto al secondo profilo, la Corte territoriale ha dato conto del narrato di FOSCHINI che aveva affermato, con dovizia di particolari, che CARVELLI – in questo riscontrando il racconto di VALERIO – aveva partecipato all'omicidio di RUGGIERO Giuseppe e ha spiegato le ragioni per le quali, benché CORTESE avesse affermato il contrario, ciò tuttavia non escludeva la credibilità del collaboratore. A tale conclusione i giudici d'appello sono pervenuti affermando, con motivazione logica e coerente, che la partecipazione di CARVELLI all'omicidio RUGGIERO non costituiva elemento essenziale della sua narrazione, la quale si era invece

concentrata sui momenti vissuti in prima persona, e cioè il mandato ricevuto a Cutro, la partenza per l'Emilia insieme ai complici, l'arrivo delle divise, il camuffamento dell'auto, la guida della Renault 19 su cui erano saliti LEROSE e VALERIO dopo l'omicidio, il rientro a Reggio Emilia e a Modena.

5.2. Con la seconda censura (terzo motivo di ricorso), la difesa di GRANDE ARACRI contesta la manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di merito si sarebbe limitata a contestare le argomentazioni difensive con considerazioni apodittiche o basate su congetture.

Il Collegio rileva che tale censura, oltre a presentare profili di inammissibilità in quanto volta a contestare il «risultato fallace» cui la Corte territoriale sarebbe pervenuta, in tal modo risolvendosi in una critica non consentita al rigore e alla persuasività della decisione, è destituita di fondamento. I giudici d'appello hanno infatti puntualmente analizzato le contestazioni svolte nell'atto di impugnazione con le quali era stata denunciata la mancanza di riscontri alle dichiarazioni del CORTESE e, specificamente, la assenza di impronte digitali del GRANDE ARACRI all'interno della Fiat Uno camuffata da auto dei Carabinieri utilizzata per l'omicidio, rilevando che, non essendosi proceduto alla ricerca specifica di tali impronte, questo si risolveva in un dato neutro, e non già in un elemento tale da escludere la presenza del ricorrente su tale auto. Si tratta di conclusione del tutto logica e congrua dal momento che ben diverso è il caso in cui, effettuata la specifica ricerca di un dato, essa abbia dato esito negativo, dal caso – che ricorre nella specie – in cui tale dato non abbia affatto costituito oggetto di ricerca. Nel primo caso, il mancato rinvenimento costituirà un elemento positivo in ordine alla assenza della persona nel luogo considerato; nel secondo, non potrà riconoscersi alcun valore alla mancanza di un dato che non è stato indagato.

La medesima conclusione vale per la valutazione operata dalla Corte territoriale in ordine alla mancanza di riscontri nei tabulati telefonici della presenza di GRANDE ARACRI in Emilia nei giorni dell'omicidio, dal momento che essi non erano stati acquisiti.

Quanto alle dichiarazioni rese dai DI TINCO nel cui capannone, secondo CORTESE, sarebbe stata camuffata l'auto utilizzata dal commando omicida, e che avrebbero negato di conoscere il ricorrente, si tratta di dichiarazioni testimoniali la cui valutazione è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito il quale, nella specie, non risulta affatto manifestamente illogico né contraddittorio, avendo ritenuto plausibile che non avessero voluto ammettere la conoscenza e la frequentazione di un boss mafioso, né i legami anche familiari con un soggetto (Salvatore Arabia) ucciso nella guerra di mafia del 2003 tra DRAGONE e GRANDE ARACRI Nicolino e conclusasi con la vittoria di quest'ultimo.

In ordine al luogo in cui GRANDE ARACRI, a bordo della BMW, aveva sostato in attesa dei componenti del commando omicida per la successiva fuga, individuata da CORTESE in una piazzola di sosta della carreggiata sud dell'autostrada A1, il ricorrente sostiene che le argomentazioni dei giudici dell'appello sarebbero apodittiche, ovvero basate su mere congetture. In realtà, la conclusione accolta dalla sentenza impugnata, secondo la quale tale posizione era compatibile sia con le affermazioni di VALERIO che aveva sostenuto che di lì l'auto sarebbe partita verso la Germania, sia con quelle di CORTESE, secondo il quale sarebbe stata diretta verso Milano, non costituisce una mera ipotesi non verificata, ma consegue alla valutazione del dato come non univocamente significativo, e dunque coerente con diverse soluzioni, tutte alternativamente possibili. Ed invero la Corte territoriale ha constatato che il luogo ove si trovava l'auto avrebbe consentito la partenza per entrambe le diverse direzioni affermate dai collaboratori. In modo per niente illogico, la sentenza impugnata ha escluso che le dichiarazioni dei due collaboranti si contraddicessero sul punto, spiegando che la divergenza sulla destinazione di GRANDE ARACRI dopo l'omicidio ben poteva dipendere dalla volontà di costui da dare informazioni differenti.

5.3. Va aggiunto che, mentre i motivi presentati da GRANDE ARACRI personalmente sono inammissibili, in quanto non sottoscritti da difensore abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte (art. 613 cod. proc. pen.), sono infondate le censure svolte nella memoria recante motivi aggiunti depositata dalla difesa, con le quali si contesta l'omessa motivazione su circostanze asseritamente decisive prospettate con i motivi di appello.

A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha esaminato puntualmente le censure volte a contestare la attendibilità di CORTESE, evidenziando come questi si era accusato dell'omicidio di VILLIRILLO Antonio commesso nel 1993 allorché egli si trovava ancora in libertà, ma non di quello del padre, VILLIRILLO Giuseppe, avvenuto nel 1994 quando invece egli si trovava in carcere, come sostenuto nel ricorso.

Anche le ulteriori asserite discrasie tra le dichiarazioni di CORTESE e VALERIO, evidenziate con i motivi di appello, sono state puntualmente affrontate dalla sentenza impugnata, la quale ha operato una attenta ed analitica disamina delle rispettive versioni ritenendole convergenti ovvero non contraddittorie. Ciò vale in particolare con riguardo al luogo in cui furono organizzati entrambi gli omicidi, avendo i giudici di appello ritenuto che il fatto che CORTESE non avesse riferito che la ripartizione dei ruoli era avvenuta alla presenza del VALERIO, comunque, non costituiva un mancato riscontro alle sue dichiarazioni, essendo plausibile che GRANDE ARACRI ne avesse parlato in più contesti.

Sono stati, altresì, specificamente esaminati e respinti i motivi di appello proposti dai difensori di GRANDE ARACRI riguardo al fatto che la inattendibilità di CORTESE sarebbe stata affermata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 35327 del 2013, evidenziando come tale pronuncia aveva ritenuto il racconto del collaboratore non credibile solo con riguardo a circostanze specifiche, chiedendo sul punto al giudice del rinvio di quel processo un maggior rigore motivazionale soltanto su alcuni aspetti critici della sua narrazione.

La censura concernente l'omessa motivazione in ordine alla acquisizione delle dichiarazioni di CONDITO Lucia, ai sensi dell'art. 500, commi 4 e 5 cod. proc. pen., oltre a presentare profili di inammissibilità, in quanto riproduce sostanzialmente un motivo già svolto in appello e motivatamente respinto, è infondata. La Corte territoriale ha svolto al riguardo ampia ed esaustiva motivazione, indicando le ragioni di tale decisione nel timore manifestato dalla teste al momento della sua audizione in dibattimento. Ha inoltre dato conto, con ragionamento congruo ed esaustivo, dei motivi per cui ha ritenuto credibile la teste, nonostante le imprecisioni e contraddizioni in cui la stessa era caduta, evidenziando non solo la distanza delle sue dichiarazioni dai fatti (25 anni), ma anche la precisione di taluni dettagli da essa riferiti in ordine al viaggio fatto dalla Calabria verso l'Emilia con il SARCONE, allora suo fidanzato, ed in particolare della borsa contenente divise da carabinieri che dovevano portare a "Mano di gomma", soprannome con cui ella conosceva GRANDE ARACRI, nonché della particolare attenzione del SARCONE nel lasciare tale borsa in altro scompartimento del treno, recandosi più volte a controllarla.

Riguardo alle censure svolte con la memoria presentata da GRANDE ARACRI personalmente, esse non possono essere valutate dal momento che detta memoria, in quanto priva di sottoscrizione da parte di difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione, risulta inammissibile.

In conclusione, si può rilevare che, benché secondo l'insegnamento di questa Corte, è in caso di riforma della sentenza assolutoria pronunciata dal giudice di primo grado che grava sul giudice d'appello un obbligo di motivazione rafforzata nel caso, nella specie, la Corte territoriale ha accuratamente ed esaustivamente motivato gli elementi in forza dei quali è pervenuta alla conferma del giudizio di responsabilità nei confronti di GRANDE ARACRI.

D'altra parte, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M, Rv. 271227), poiché dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quella che

attenga ad un dato idoneo a disarticolare uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione, quale risultante dall'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico; Sez. 1, n. 13528 del 11/1.1/1998, Maniscalco, Rv. 212053).


6. In definitiva, i giudici di appello hanno dato conto delle ragioni della propria decisione con motivazione congrua, immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

7. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, nei confronti di GRANDE ARACRI Nicolino limitatamente al delitto di cui al capo A), nei confronti di CIAMPÀ Antonio quanto ad entrambi i reati e nei confronti di LEROSE Antonio e GRECO Angelo in ordine al delitto di cui al capo B).

Deve invece essere rigettato il ricorso di GRANDE ARACRI con riguardo alla condanna concernente l'omicidio di RUGGIERO Giuseppe, di cui al capo B) dell'imputazione.

Conseguentemente, GRANDE ARACRI Nicolino deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite

8. In conformità al principio di formazione progressiva del giudicato, la sentenza impugnata diventa irrevocabile in punto di accertamento della responsabilità di GRANDE ARACRI Nicolino per il reato di cui al capo B) dell'imputazione e di pena allo stesso inflitta come conseguenza del giudizio di responsabilità (Sez. u., n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluiso, Rv. 280261 - 01, le quali hanno affermato che in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio).



P Q M

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GRANDE ARACRI Nicolino limitatamente al delitto di cui al capo A), nei confronti di CIAMPÀ Antonio quanto ad entrambi i reati e nei confronti di LE ROSE Antonio e GRECO Angelo in ordine al delitto di cui al capo B) con rinvio per nuovo giudizio sui predetti capi ad altra sezione della Corte di assise di appello di Bologna.


Rigetta nel resto il ricorso di GRANDE ARACRI Nicolino e dichiara irrevocabile la sentenza con riferimento al delitto di cui al capo B) e ad alla pena per esso irrogata.

Condanna, inoltre, l'imputato GRANDE ARACRI Nicolino alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di Brescello e Libera. Associazioni, Nomi e numeri contro le mafie aps, che liquida in complessivi euro 3.700,00 in favore di ciascuna di esse, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2022.


Il giudice estensore

Maria Elena Mele



Il Presidente

Monica Boni



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li 24/12/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Maria Calogni